



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1743

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione delle disposizioni e delle condizioni per il riparto delle risorse disponibili da destinarsi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e s.m.i., alle imprese turistiche che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici, ai fini del riconoscimento del contributo saldo Fondo Montagna 2021 e modifica ai Criteri Fondo perduto 2021 approvati con D.G.P. n. 842/2021 e s.m..

Il giorno **25 Ottobre 2021** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come modificata dalla l.p. n. 07/2021, prevede un contributo a favore degli operatori economici che hanno subito un danno in conseguenza al perdurare del COVID-19 nella stagione invernale 2020 - 2021, calcolato con riferimento alla variazione dei volumi di attività.

L'articolo 8 ter della citata l.p. n. 3/2020, introdotto dalla l.p. 17 maggio 2021, n. 7, prevede che la Provincia, in relazione a quanto previsto dalla normativa statale disciplinante misure di sostegno in ragione della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19 alle imprese turistiche della montagna, può concedere, nell'ambito delle misure previste dall'articolo 5 e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, anche tenuto conto dei trasferimenti statali, contributi alle imprese turistiche che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici. A tal fine con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 5 sono definiti i criteri di contiguità dei comuni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione del citato articolo 8 ter, comprese le tipologie delle imprese beneficiarie.

Con deliberazione 24 maggio 2021, n. 842 e s.m.i. la Giunta provinciale ha approvato, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che hanno subito danni in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale, prevedendo altresì l'applicazione di detti criteri anche ai fini dell'art. 8 ter ("Fondo Montagna"). Con la citata deliberazione sono stati quindi definiti i requisiti necessari per accedere alla misura agevolativa con particolare riguardo alla definizione di impresa turistica della montagna ubicata in comprensori sciistici attraverso l'individuazione dei codici Ateco rilevanti e dei comuni interessati.

Con deliberazione di data 25 giugno 2021, n. 1097 sono state individuate in euro 71.500.000,00 le risorse da destinare agli interventi di cui al richiamato art. 8 ter, come disciplinati alla deliberazione 24 maggio 2021, n. 842 e s.m.i. e nello specifico sono stati assegnati ad APIAE euro 71.000.000,00 sul capitolo 612758 "*Spesa per l'assegnazione di somme di parte corrente all'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) per interventi relativi al Fondo montagna*" (n. impegno: 262398) per l'esercizio finanziario 2021 e, sul medesimo capitolo e esercizio finanziario, sono stati prenotati euro 500.000,00 a favore del Servizio Agricoltura (n. prenotazione: 2018532), quale struttura competente per la concessione dei citati contributi relativamente al settore agricolo. A tal riguardo è emersa la necessità di incrementare la prenotazione fondi in considerazione delle domande pervenute al Servizio Agricoltura di un importo pari ad euro 27.000,00.

In relazione a detta misura di sostegno, si rende in primo luogo noto che dal 26 maggio 2021 (avvio domande) al 15 settembre 2021 (termine domande) hanno presentato domanda n. 2.286 imprese turistiche della montagna ubicate in comprensori sciistici, di cui 70 relative al settore agricolo. Inoltre, è emerso che alcuni operatori economici, pur avendo i requisiti previsti nell'ambito della deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2021, n. 842 e s.m.i., non si sono qualificati - in sede di domanda - come imprese turistiche della montagna ubicate in comprensori sciistici. Per tali operatori si prevede pertanto la possibilità di acquisire - entro il 2 novembre ore 15 - dichiarazione sottoscritta di tale qualifica, ai sensi del DPR 445/2000, successivamente all'invio mediante piattaforma informatica della domanda di contributo Fondo perduto 2021, di seguito accolta.

Tenuto conto delle risorse disponibili derivanti da trasferimenti statali dedicati alla misura in oggetto, vengono definite con il presente provvedimento le modalità di riparto delle stesse ai fini del riconoscimento del contributo "saldo Fondo montagna 2021" alle imprese turistiche della

montagna ubicate nei comprensori sciistici ai sensi dell'art. 8 ter della l.p. n. 3/2020 e s.m.i. ("Fondo montagna 2021").

Si ritiene di definire in euro 38.292.716,00 il budget da dedicare al riparto in oggetto. Di tale importo una quota di risorse pari a euro 37.593.716,00 viene destinata ad A.P.I.A.E. per la copertura delle concessioni dei Saldi Fondo montagna 2021 e una quota pari a euro 672.000,00 al Servizio Agricoltura.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare le disposizioni e le condizioni di riparto delle risorse per la concessione del contributo "saldo Fondo montagna 2021" a valere sull'art. 8 ter della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 e s.m.i., così come individuate all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si precisa che tale contributo si aggiunge a quanto già previsto con deliberazione di Giunta provinciale 24 maggio 2021, n. 842 e ss.mm. e che comunque potranno beneficiarne anche le imprese turistiche della montagna ubicate nei comprensori sciistici che non hanno già ottenuto il contributo a causa della compensazione legata ai contributi già percepiti in ambito COVID-19.

Il contributo saldo Fondo montagna 2021 è concesso in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - e dell'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, e in particolare della Sezione 3.1.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.) è individuata quale struttura provinciale competente per la concessione del contributo saldo Fondo montagna 2021 ivi comprese le verifiche successive, ad esclusione del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura.

I contributi saranno concessi entro 60 giorni dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda a valere sui Criteri Fondo perduto 2021 approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 842/2021, e successivamente erogati a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

Da ultimo, con riferimento ai "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 5 e all'articolo 8 ter della l.p. 13 maggio 2020 n. 3, così come modificati dalla Legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07" approvati con D.G.P. n. 842 e s.m., sono emerse incongruenze relative al dato relativo all'importo percepito a valere sull'articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) nel caso di contenziosi con l'Agenzia delle Entrate. In tal caso al fine di favorire comportamenti virtuosi, si ritiene di prevedere la rideterminazione del contributo e la revoca del solo importo non dovuto qualora l'operatore economico ne dia comunicazione entro la data del 31 dicembre 2021. In tal caso non si applica la disposizione relativa alla presentazione delle domande di cui al punto 5.4, lettera c).

Vista la necessità di garantire in tempi brevi agli operatori della montagna il saldo Fondo montagna 2021, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss. mm. e ii.;
- vista la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07;
- vista la legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 842 di data 24 maggio 2021 e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 25 giugno 2021;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 le "Condizioni per la concessione del contributo a valere sull'art. 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 a seguito del riparto di risorse disponibili in bilancio per interventi relativi al saldo Fondo montagna 2021. Misure di sostegno per le imprese turistiche della montagna colpite dagli effetti economici derivanti dall'epidemia da COVID-19" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che, il contributo a fondo perduto di cui al punto 1), è concesso in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, e in particolare della Sezione 3.1;
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.) quale struttura competente per la concessione del saldo Fondo montagna 2021 di cui al punto 1) ivi comprese le verifiche successive, ad esclusione dei contributi del settore agricolo;
4. di individuare il Servizio Agricoltura quale struttura competente per la concessione del saldo Fondo montagna 2021 di cui al punto 1) limitatamente al settore agricolo, ivi comprese le verifiche successive;
5. di stabilire che il contributo saldo Fondo montagna 2021 di cui al punto 1) è concesso entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda a valere sui Criteri Fondo perduto 2021 approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 842/2021;
6. di definire in euro 38.292.716,00 le risorse complessivamente disponibili per la concessione dei contributi di cui al punto 1);
7. di ridurre l'assegnazione ad A.P.I.A.E. e l'impegno n. 262398 sul capitolo 612758 dell'esercizio finanziario 2021 di un importo complessivo pari a euro 699.000,00;

8. di prenotare la somma pari a euro 672.000,00 sul capitolo 612758 dell'esercizio finanziario 2021, a favore del Servizio Agricoltura, quale struttura competente per la concessione dei contributi saldo Fondo montagna 2021, limitatamente al settore agricolo, e di incrementare, sul medesimo capitolo e esercizio finanziario, a favore del medesimo Servizio, la prenotazione fondi n. 2018532 per un importo pari a euro 27.000,00 per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 ter della LP 3/2020;
9. di autorizzare A.P.I.A.E. all'utilizzo di euro 37.593.716,00 - già disponibili sul bilancio dell'Agenzia (relativi all'assegnazione sul capitolo 612758 effettuata con deliberazione di data 25 giugno 2021, n. 1097) - per la concessione dei contributi di cui al punto 1), relativamente alle attività economiche diverse dal settore agricolo;
10. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 e all'art 8 ter della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020, così come modificati dalla Legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07 - Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", approvati con D.G.P. n. 842 e s.m., come di seguito riportato:
 - al punto 9.1, al termine della lettera d) è aggiunto il seguente periodo " Inoltre, nel caso di contenziosi con l'Agenzia delle Entrate che determinino la non veridicità del dato relativo all'importo percepito o a valere sull'articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca del solo importo non dovuto qualora l'operatore economico ne dia comunicazione entro la data del 31 dicembre 2021. In tal caso non si applica la disposizione relativa alla presentazione delle domande di cui al punto 5.4, lettera c), secondo periodo";
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato Criteri fondo montagna

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE TURISTICHE DELLA
MONTAGNA COLPITE DAGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL'EPIDEMIA DA COVID-19.**

**CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A VALERE SULL'ART. 8 TER
DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 MAGGIO 2020, N. 3
A SEGUITO DEL RIPARTO DI RISORSE DISPONIBILI IN BILANCIO PER INTERVENTI
RELATIVI AL
SALDO FONDO MONTAGNA 2021**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'art. 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come modificata dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07, recante "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", le presenti disposizioni stabiliscono la modalità di riparto delle risorse disponibili per gli interventi relativi al Fondo montagna 2021 e le condizioni per la concessione del contributo saldo Fondo montagna 2021 a valere sull'art. 8 ter della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020.

1.2 Nello specifico, il contributo di cui alle presenti disposizioni, a fondo perduto, è finalizzato a sostenere le imprese che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici, così come definiti dalla deliberazione di Giunta provinciale 24 maggio 2021, n. 842 e ss.mm..

1.3 Il contributo di cui alle presenti disposizioni è concesso ai sensi degli articoli 54 e 61 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - e dell'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della Sezione 3.1.

Ai fini delle presenti disposizioni, per impresa unica si applica la definizione prevista dall'articolo 1 comma 17 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41.

1.4 Il presente contributo si aggiunge a quanto già previsto con deliberazione di Giunta provinciale 24 maggio 2021, n. 842 e ss.mm. in attuazione dell'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Accedono al saldo Fondo montagna 2021 previsto dalle presenti disposizioni i soggetti per i quali è stata accolta la domanda di contributo presentata a valere sui Criteri Fondo perduto 2021 approvati con D.G.P. n. 842/2021 e ss.mm. dalla quale risulti, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, che il soggetto è un'impresa turistica della montagna che concorre alla formazione dell'offerta turistica esercitando attività nei comuni ubicati in comprensori sciistici della provincia di Trento, secondo quanto previsto nell'ambito della citata deliberazione.

2.2 Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni rientrano fra i soggetti beneficiari anche le imprese turistiche della montagna che trasmettono mediante posta elettronica certificata ad A.P.I.A.E. e al Servizio Agricoltura - entro il 2 novembre ore 15 - dichiarazione sottoscritta di tale qualifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente all'invio

mediante piattaforma informatica della domanda di contributo Fondo perduto 2021, di seguito accolta.

2.3 Inoltre, rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese turistiche della montagna ubicate nei comprensori sciistici che, avendo presentato domanda non hanno ottenuto il contributo Fondo perduto 2021 a causa della compensazione dei contributi già percepiti in ambito COVID-19.

2.4 Sono in ogni caso esclusi i soggetti per i quali è stata disposta, prima della concessione del saldo Fondo montagna 2021, la revoca totale - decadenza del contributo di cui ai Criteri Fondo perduto 2021. Per i soggetti per i quali è stato avviato il procedimento di revoca totale - decadenza del contributo Fondo perduto 2021, la concessione del contributo saldo Fondo montagna 2021 potrà avvenire solo a seguito della eventuale archiviazione del procedimento stesso e comunque entro il 15 dicembre 2021.

3. MISURA CONTRIBUTIVA

3.1 Il contributo saldo Fondo montagna 2021 spettante è individuato come segue:

A) per i soggetti che hanno richiesto il **contributo forfettario** sui Criteri Fondo perduto 2021, la misura di contribuzione è definita dalla seguente metodologia di calcolo:

- I. moltiplicazione dell'importo del *contributo forfettario concesso* sui Criteri Fondo perduto 2021 per il coefficiente 1,05;
- II. determinazione del 50 % dell'eventuale contributo percepito a valere sull'art. 1 Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (autodichiarato in sede di domanda di Contributo Fondo perduto 2021).

La sommatoria dei risultati ottenuti ai precedenti punti I. e II. corrisponde all'importo del contributo saldo Fondo montagna 2021.

Per i soggetti di cui al punto 2.3, il risultato ottenuto al precedente punto II. corrisponde all'importo del contributo saldo Fondo montagna 2021, salvo nel caso di operatori neocostituiti per i quali si applica il calcolo di cui al successivo paragrafo.

Per i soggetti neo-costituiti l'importo del saldo Fondo montagna 2021 è determinato in un valore fisso pari a 6.000,00 euro.

B) Per i soggetti che hanno richiesto il **contributo per i costi sostenuti** sui Criteri Fondo perduto 2021, la misura di contribuzione è definita dalla seguente metodologia di calcolo:

- I. moltiplicazione dell'importo del *contributo per i costi sostenuti concesso* sui Criteri Fondo perduto 2021 per il coefficiente 1,05;
- II. determinazione del 50 % dell'eventuale contributo percepito a valere sull'art. 1 Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (autodichiarato in sede di domanda di Contributo Fondo perduto 2021) moltiplicato per la percentuale di riduzione del volume di attività (autodichiarata in sede di domanda di Contributo Fondo perduto 2021);

La sommatoria dei risultati ottenuti ai precedenti punti I. e II. corrisponde all'importo del contributo saldo Fondo montagna 2021.

Per i soggetti di cui al punto 2.3, il risultato ottenuto al precedente punto II. corrisponde all'importo del contributo saldo Fondo montagna 2021.

3.2 Il contributo Saldo Fondo montagna 2021 concesso non può superare la soglia massima di 80.000,00 euro per ciascuna impresa turistica.

4. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO SALDO DEL FONDO MONTAGNA 2021

4.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui alle presenti disposizioni, ad esclusione dei contributi afferenti agli operatori economici del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura. I contributi sono concessi entro 60 giorni dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda a valere sui Criteri Fondo perduto 2021, e successivamente erogati a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

4.2 I saldi Fondo montagna 2021 di cui alle presenti disposizioni sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

5. OBBLIGHI

5.1 Il saldo Fondo montagna 2021 previsto dalle presenti disposizioni è soggetto ai medesimi obblighi individuati al punto 7 dei Criteri Fondo perduto 2021.

6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

6.1 I controlli ex post sono i medesimi definiti al punto 8 dei Criteri Fondo perduto 2021.

7. REVOCHE

7.1 Il contributo saldo Fondo montagna 2021 è revocato totalmente nel caso di mancato possesso dei requisiti previsti al punto 5.6 dei Criteri Fondo perduto 2021.

7.2 Il contributo saldo Fondo montagna 2021 è inoltre revocato totalmente / parzialmente qualora sia disposta rispettivamente la revoca totale / parziale del contributo di cui ai Criteri Fondo perduto 2021 e nei casi previsti al punto 9 dei Criteri Fondo perduto 2021.

7.3 Le modalità di revoca sono le medesime definite dai Criteri Fondo perduto 2021.

8. DISCIPLINA DEL CUMULO

8.1 Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata

dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.